

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 30/05/2023

N. 20 del Registro

Oggetto: **PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2023 - PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di Maggio alle ore 09:50 in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 24 maggio 2023 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

	P	A		P	A
1 NAPOLI VINCENZO			18 AVELLA GENNARO		
2 LOFFREDO DARIO			19 DI POPOLO FILOMENO ANTONIO		
3 FIORE ANTONIO		•	20 WILLBURGER ANTONIA		
4 GALDI ROCCO			21 ZITAROSA GIUSEPPE		
5 CARAMANNO ANGELO		•	22 FIGLIOLIA BARBARA		
6 COSENTINO VITTORIA			23 SIANO TEA LUIGIA		
7 DE MAIO DOMENICO			24 BARONE ELISABETTA		
8 SORRENTINO LUCA			25 LAMBIASE CATELLO		
9 SANTORO FELICE			26 PECORARO CLAUDIA		
10 CRISCITO PASQUALE			27 PESSOLANO DONATO		
11 CARBONARO ANTONIO			28 NADDEO CORRADO		
12 TELESE SALVATORE			29 SARNO MICHELE		•
13 IANNELLI ARTURO			30 VENTURA DOMENICO		•
14 POLVERINO FABIO			31 CELANO ROBERTO		
15 DI CARLO HORACE			32 SANTORO DANTE		
16 D'ANDREA GIUSEPPE			33 CAMMAROTA ANTONIO		
17 MEMOLI GIANLUCA					

Presenti 29

Assenti 4

Presiede il Presidente del Consiglio **DARIO LOFFREDO**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **ORNELLA MENNA** e gli Assessori: **ADINOLFI PAOLA, BRIGANTE MICHELE, DE ROBERTO PAOLA, FALCONE GAETANA, FERRARA ALESSANDRO, MEMOLI PASQUALINA, NATELLA MASSIMILIANO, TRINGALI CLAUDIO.**



IL CONSIGLIO

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- che i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);
- che con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- che con la determina dell'ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- che con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di consiglio comunale n. 15 del 28/04/2023 è stata approvata da ultimo la modifica al regolamento per la disciplina della TARI anno 2023;
- che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-quinquies. "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno" e considerato che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.97 del 26.04.2023 è stato disposto l'ulteriore differimento del termine di approvazione del Bilancio per l'anno 2023-2025 al 31/05/2023 e che pertanto i termini per l'approvazione delle tariffe possono essere ricondotti a tale più ampio termine;
- che l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- che il Comune di Salerno appartiene all'Ambito Territoriale Ottimale di Salerno (EDA Salerno), istituito ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 148/2011 di conversione del decreto legge n. 138/2011 e dell'art. 25 della L.R. 14/2016;

- che con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 26/07/2022 il Consiglio ha preso atto del PEF TARI e tariffe della tassa rifiuti 2022 del provvedimento del direttore generale dell'Ente d'Ambito "Salerno" di validazione del Piano economico finanziario per la determinazione della TARI del Comune di Salerno anno 2022, trasmessa dall'EDA all'ARERA in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021 l'EDA Salerno ha stabilito, con il suddetto provvedimento, i seguenti importi tariffari massimi nel periodo 2022 – 2025:
 - per il 2022 € 41.448.720
 - per il 2023 € 42.915.032
 - per il 2024 € 42.915.032
 - per il 2025 € 42.915.032.

VISTO:

- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";
- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

CONSIDERATO

- che le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- che dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- che le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- che le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;
- che il Comune di Salerno ha affidato alla Società Salerno Pulita S.p.A. con delibera consiliare n.59 del 30/12/2019 e fino al 2024 i servizi rientranti nel campo di applicazione del ciclo integrato dei rifiuti da finanziare con la tariffa Tari, alle condizioni economiche, iva esclusa, indicate in delibera;
- che nell'elaborazione del PEF Tari 2022 l'Ente ha utilizzato il tool allegato alla delibera n. 363/2021 come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la determina n. 2/2021 della stessa Autorità, nonché ha verificato il limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio non deve superare la misura dell'8,6% ai sensi dell'art. 4 del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente;
- che nella elaborazione del PEF TARI 2023 non solo si è rispettato il limite di crescita, ma l'importo tariffario massimo per il 2023 è risultato pari a euro 40.134,521,33 inferiore a quello dell'importo validato che risulta pari ad € 42.915.032 per il 2023;
- che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- che a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

PRESO ATTO

- che l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”;
- che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.97 del 26.04.2023 è stato disposto il differimento del termine di approvazione del Bilancio per l'anno 2023-2025 al 31/05/2023 e che pertanto i termini per l'approvazione delle tariffe possono essere ricondotti a tale più ampio termine;
- che l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione del presente atto;

RITENUTO

- di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Piano finanziario, redatto dal Settore Ambiente e dal Settore Ragioneria, del Piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati anno 2023 (Allegato 1), e delle tariffe TARI anno 2023 (Allegato 2);

ACQUISITI

- i pareri di regolarità tecnica dei Dirigenti del Settore Ambiente e del Settore Ragioneria e di regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi così come riportati nello stralcio del resoconto dell'odierna seduta allegato alla deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione 2022;

Il Presidente LOFFREDO pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto proclamando il seguente esito:

Con voti n. 21 favorevoli, n. 8 contrari (Barone, Cammarota, Celano, Lambiase, Naddeo, Pecoraro, Pessolano, Santoro D.), espressi per alzata di mano dai n. 29 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per quanto riportato nella narrativa che costituisce motivazione del presente atto,

1. di approvare:
 - il piano finanziario per l'anno 2023, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e sulla base del Piano del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati anno 2023 predisposto dal Settore Ambiente;
 - le tariffe TARI anno 2023, allegate quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. Di dare atto che le tariffe sopra determinate garantiscono la copertura dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti e precisamente l'attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, come dal Piano finanziario redatto dal Settore Ambiente e dal Settore Ragioneria.
3. Di dare atto che la somma relativa all'applicazione delle agevolazioni e alle esenzioni di cui al Regolamento che disciplina la TARI è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse provenienti dalla tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Di dare atto che il PEF TARI 2023 rispetta il limite di crescita dell'importo tariffario massimo per il 2023 previsto dall'Ente d'Ambito con Determinazione n. 165 del 20.07.2022.
5. Di trasmettere al Settore Tributi e ai Sistemi Informativi per l'esecuzione e al Settore Ragioneria per conoscenza e per i provvedimenti consequenziali.
6. Di dare atto che con separata votazione che riporta il medesimo esito di cui in premessa la presente deliberazione viene resa *immediatamente eseguibile*.

Del che è verbale,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- DARIO LOFFREDO -

IL SEGRETARIO GENERALE

- ORNELLA MENNA -